

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 del 30/09/2011

Adunanza ordinaria di prima convocazione - N - Seduta Pubblica

=====

OGGETTO:

MOZIONE PRESENTATA DAL VICE SINDACO IACOMELLI SULL' ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI.

=====

L'anno DUEMILAUNDICI e questo giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 09:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco, Sig. BORGHI MASSIMO.

BORGHI MASSIMO	Sindaco	Presente
GIUSTI MAURO	Consigliere	Presente
IACOMELLI ELISABETTA	Consigliere	Presente
MURZI ALESSIO	Consigliere	Presente
MENALE NICOLA	Consigliere	Presente
BARBI GABRIELE	Consigliere	Presente
ROGHI STEFANO	Consigliere	Presente
BIONDI ANDREA	Consigliere	Presente
MELILLO ANTONIO	Consigliere	Presente
MONDEI FRANCESCA	Consigliere	Presente
QUERCI GIULIO	Consigliere	Presente
DI MASSA JURIJ	Consigliere	Presente
TUTINI ESTER	Consigliere	Presente

(totale: presenti 13, assenti 0)

Scrutatori: Barbi, Melillo, Tutini

Assiste il Segretario Generale PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del verbale.

A questo punto essendo uscito il consigliere Biondi i presenti sono 12 assenti 1

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL SINDACO- PRESIDENTE

cede la parola al vice Sindaco Iacomelli che relaziona diffusamente sulla mozione di cui all'allegato A.

Precisa Iacomelli che le coppie di conviventi non godono di nessun riconoscimento e che l'istituzione del registro delle coppie di fatto non determinerà la costituzione di alcun diritto, ma sarà soltanto un primo piccolo passo in questo senso.

Prosegue il vice sindaco indicando come in molti comuni il registro sia già stato istituito poiché è un modo per sollecitare il governo centrale a riconoscere il nuovo stato "civile" della "convivenza".

Interviene il consigliere Roghi sottolineando l'importanza dell'istituzione del registro in quanto anche nel nostro territorio le coppie di fatto sono presenti in numero sempre maggiore e pertanto è necessario porre attenzione su questo nuovo nucleo sociale.

Prende la parola il consigliere Tutini che si dichiara favorevole alla mozione vedendo l'istituzione del registro come un riconoscimento di diritti umani. Prosegue sottolineando che ormai da più di vent'anni è attesa una legge che "riconosca" in qualche modo le unioni civili. Tuttavia a prescindere dal suo pensiero personale, rappresentando in consiglio un gruppo di cittadini con diversi pareri, ritiene di astenersi su questo punto.

Interviene il consigliere Mondei indicando che accoglie favorevolmente l'introduzione del registro delle unioni civili perché è un riconoscimento di uguaglianza verso tutti che pur non portando nessun diritto alle nuove coppie è tuttavia un segnale verso la coesione sociale. Preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Il consigliere Di Massa, pur essendo lui stesso legato alla sua compagna da un rapporto di convivenza, non ritiene di dover condividere la mozione.

Riconosce come famiglia quella indicata dall'art. 29 della Costituzione, che è fondata sul matrimonio.

Sottolinea che la cellula dell'unione tra due persone è rappresentata dai "figli" che gli omosessuali per evidenti motivi fisici non possono avere, pertanto secondo lui non è possibile equiparare giuridicamente le coppie omosessuali da quelle eterosessuali unite dal legame del matrimonio. Si ritiene disponibile a firmare la mozione ed a dividerne il concetto solo nel caso in cui venisse aggiunta questa precisazione da iscriversi nel registro "purché coppie eterosessuali, conviventi da almeno un anno e con figli".

Conclude il Sindaco sottolineando che questa battaglia è stata portata avanti dalla destra liberale, in una visione di "stato laico".

Con questa mozione si cerca di dare una soluzione non discriminante ad una parte della cittadinanza che oggi costituisce ben il 20% della popolazione.

Spiega ai consiglieri che le coppie omosessuali non possono sposarsi solo perché c'è il retaggio di una società arcaica che ha stabilito così.

Ritiene che la convivenza abbia come fondamento gli stessi sentimenti che portano al matrimonio amore, rispetto reciproci, voglia di vivere insieme e come tale dovrebbe avere gli stessi riconoscimenti giuridici. Chiede se sia giusto lasciare ad altri al momento della nostra morte le proprietà, le pensioni e non alla persona con la quale, anche se non uniti in matrimonio, abbiamo condiviso la nostra vita. Ritiene

profondamente ingiusto che gli omosessuali non possano sposarsi e che si faccia di tutto perché il cosiddetto “diverso” rimanga “diverso” e non abbia gli stessi diritti di chi “diverso non è”.

La nostra è una cultura “bacchettona” dove qualsiasi cosa si discosti dalla cosiddetta “normalità” è ritenuta “diversa”. L’ipocrisia umana negli anni ha creato una violazione dei diritti umani e giuridici dei cittadini.

Anche se con l’istituzione del registro non si avrà alcun riconoscimento di diritti legali, sarà tuttavia un passo avanti verso la strada dei “diritti civili”.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge dai 12 consiglieri presenti e conclusasi con le seguenti risultanze :

Voti favorevoli n. 10

Astenuti n.2 (Minoranza : Tutini, Di Massa)

DELIBERA

Di approvare approvare la mozione di cui all’allegato A.

ALLEGATO “A”

OGGETTO:MOZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE UNIONI CIVILI

Il Consiglio Comunale di Gavorrano,

PREMESSO che,

il fenomeno delle “unioni civili” trova fondamento negli articoli 1, 3, 29 della Costituzione in quanto l’unione civile non si pone in contrasto con la famiglia, così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione dall’articolo 29, posto che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e pertanto, nel riconoscere e sottolineare l’importanza della famiglia, non esclude all’evidenza il sorgere o l’esistenza di atti e formazioni sociali (previste e tutelate dall’art. 3 della Costituzione) le cui finalità siano meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali;

CONSIDERATO che già da tempo è stato ritenuto che l’ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell’art. 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto nel momento che, come rilevato dalla Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorchè di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti, intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.) (2-Corte Cost. 18/11/1986, n. 237);

CONSIDERATO che lo Statuto della Regione Toscana approvato il 19.07.2004 nelle sue priorità descritte all’art.4 persegue alla lett.g) la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio, alla lett.h) il riconoscimento di altre forme di convivenza, alla lettera s) il rifiuto di ogni forma xenofobia e di discriminazione legata all’etnia, all’orientamento sessuale e a ogni altro aspetto della condizioni umana e sociale;

CONSIDERATO, inoltre l'approvazione della recente legge della regione Toscana n.49 del 10.11.04 contenente le norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, il diritto all'autodeterminazione di ogni persona e la garanzia dell'accesso agli interventi e ai servizi a parità di condizioni, senza discriminazione alcuna determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;

CONSIDERATO altresì che la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

RILEVATO, pertanto, che fermi restando i registri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico, il Comune possa istituire uno o più elenchi per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

CONSIDERATO, pertanto, che l'iscrizione in tali elenchi particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità e di riconoscimento sociale ai fini a agli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;

RITENUTA, pertanto, l'opportunità per i motivi fin qui espressi di disporre la tenuta, presso un apposito ufficio comunale, di un elenco dove iscrivere, seguendo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non "legali" (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) ma solamente da vincoli affettivi;

SI CHIEDE CHE IL SINDACO E LA GIUNTA SI IMPEGNINO A, per le motivazioni esposte in premessa ed al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana:

1. a predisporre un regolamento per l'istituzione di un elenco delle unioni civili presso un ,apposito Ufficio Comunale individuato dalla Giunta stessa;

2. estendere agli iscritti a tale registro, i benefici concessi dall'Amministrazione Comunale alle coppie coniugate per quanto compatibili;

3. dare atto che l'elenco sopracitato non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico o di stato civile

4. fissare i seguenti criteri ai quali la Giunta medesima dovrà attenersi nel regolare la tenuta dell'elenco:

a) l'iscrizione nell'elenco può essere chiesta:

- da due persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno ed aventi residenza nel comune di Gavorrano;

- da due persone coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale ed aventi residenza nel comune di Gavorrano

b) le iscrizioni nell'elenco avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente e corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti indicati sopra;

c) il venire meno della situazione di coabitazione o di residenza nel comune di Gavorrano o della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la cancellazione d'ufficio dall'elenco, la quale avviene altresì dietro richiesta di uno

o di entrambe le persone interessate;

d) per i fini consentiti dalla legge ed a richiesta degli interessati, l'ufficio comunale competente attesta l'iscrizione nell'elenco.

COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

=====

IL PRESIDENTE
Sig.Sindaco Massimo Borghi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Pireddu

=====

Affissa all'ALBO PRETORIO *on line* il 10/11/2011

Reg. n.
IL MESSO COMUNALE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:

1) E' stata affissa all'Albo Pretorio *on line* del Comune il giorno 10/11/2011 per la prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

2) E' stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni.

F
IL MESSO COMUNALE

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione:

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Gavorrano, lì

IL SEGRETARIO GENERALE